

Posizione n. 0105391-23

N. 45.143 di repertorio

N. 24.042 di raccolta

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Esente da bollo ai sensi del comma 5 dell'articolo 82 del Dlgs 117/2017)
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno ventisette del mese di marzo

(27 marzo 2023).

In Milano, nella casa in Via Luini n. 5, alle ore 18,15.

Avanti a me, **GIUSEPPE GALLIZIA**, Notaio in Sant'Angelo Lodigiano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il signor:

- **BERNASCONI ANTONIO**, nato a Malnate (Varese) il giorno 1 settembre 1949, domiciliato per la carica in Milano, Via Giovanni Ventura n. 4, cittadino italiano.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della

"FONDAZIONE ERIS ONLUS"

con sede in Milano, Via Ventura n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi 97128820152, partita iva 12678810156, iscritta al REA al n. MI - 2026721, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Lombardia al n. 2614 in data 14 novembre 2013

Il comparente quindi, nell'indicata qualità, dichiara e dà atto che con avviso spedito a tutti gli aventi diritto in data 16 marzo 2023 nei modi previsti dal vigente statuto è convocato in un'unica adunanza per oggi, in questo luogo e per le ore 18,00 il Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione nuovo Statuto per adeguamento alle disposizioni introdotte dal Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e iscrizione al Runtis con intervento del notaio Giuseppe Gallizia;
- 2) Varie ed eventuali

A termini di statuto assume la presidenza dell'assemblea il comparente nell'indicata qualità e, previo accertamento di identità e legittimazione degli intervenuti, attesta:

a) che del Consiglio di Amministrazione oltre ad esso Presidente sono presenti i Consiglieri Pietro Maria Farneti e Lidia Ferrari, assente giustificato l'altro Consigliere Mauro Frangi;

b) del Collegio Sindacale è presente il sindaco Dario Lazzari, assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale Massimo Masotti e l'altro membro Michele Piscitelli;

pertanto dichiara la presente riunione validamente costituita a seguito della formale convocazione sopra citata e chiama me Notaio a redigere il relativo verbale.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto che l'assemblea si svolge come segue:

Il presidente, passando alla trattazione dell'unico punto posto all'ordine del giorno, espone ai presenti la necessità che la Fondazione si iscriva al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore approvando di conseguenza un

REGISTRATO A

LODI

Il 04 aprile 2023

al n. 2334 serie 1T

Euro 200,00

nuovo testo di statuto.

Fa inoltre presente che per ottenere tale risultato è necessario che il patrimonio netto della Fondazione ammonti a non meno di 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) Euro ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 117/2017 .

Per tale motivo presenta i seguenti documenti ai fini del deposito della documentazione richiesta nell'apposito Registro:

a) attestazione sulla conformità del patrimonio dell'ente redatta dalla dottoressa Sara Auguardo, amministratore Delegato della società di Revisione RE. & Vi. Srl, asseverata con giuramento in data 24 marzo 2023 N. 9143 di rep. dottoressa Federica Giazzi, Notaio in Como, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

b) testo di statuto conforme alle disposizioni del Codice del Terzo Settore che si allega al presente atto sotto la lettera "B" .

Fa inoltre presente che a seguito del recesso di tutti i Partecipanti alla Fondazione così come definiti all'articolo 6 lettera b) del vigente statuto ossia gli Associati della Associazione A.S.P.R.U. Risveglio Onlus si può omettere nel nuovo statuto qualunque riferimento alla Partecipazione

Ascoltata la relazione del presidente il Consiglio con il voto unanime dei presenti espresso in modo palese

DELIBERA

1) di approvare il nuovo testo di statuto ai fini dell'iscrizione della Fondazione presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore, modificando di conseguenza la denominazione della Fondazione da FONDAZIONE ERIS ONLUS a FONDAZIONE ERIS ETS, dandosi atto che i membri della Fondazione (articolo 6 dello statuto oggi in vigore) sono sostituiti dal "Comitato dei Fondatori", articolo 11 del nuovo statuto, con la precisazione che Fondatori sono Fondazione Enaip Lombardia e Fondazione Ponzellini;

2) di richiedere l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

3) di confermare tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione che dureranno in carica fino alla scadenze originariamente pattuite;

4) di affidare la funzione di Organo di Controllo, sino a delibera da parte del Comitato dei Fondatori, alle medesime persone oggi costituenti il Collegio Sindacale che dureranno in carica fino alla scadenze originariamente pattuite;

5) di delegare infine il Presidente della Fondazione ad apportare al presente verbale ed allegato statuto le modifiche eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione, delegando il Notaio verbalizzante al deposito delle pratiche necessarie per l'iscrizione dell'ente al sopra detto Registro.

Si dà atto che sono di compendio della Fondazione i seguenti autoveicoli e motoveicoli di cui si chiede la voltura presso il Pubblico Registro Automobilistico:

* FORD FDE6 SRFA1A C9ESA targato ED045GG telaio WF0SXXBDFSAJ71642;

* FORD FNC6 CVRA2W F7CWFA targato EN354EL telaio WF0NXXTTFNCL34550;

* KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD ER650A targato CX10705, telaio JKAER650AAA014694

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la

parola, l'assemblea é sciolta alle ore 19,10.

Il comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato A.


Di quest'atto e dell'allegato statuto B io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva.

Scritto da me e persone di mia fiducia su un foglio per quattro facciate fin qui e sottoscritto alle ore 19,15.

F.to ANTONIO BERNASCONI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Allegato "A"
al rcep 45143/26062



Relazione giurata di stima
del patrimonio sociale della fondazione

"FONDAZIONE ERIS ONLUS"

con sede in MILANO,
Via Giovanni Ventura, 4

Fono
degnante
Teobertini

Re. & Vi. Srl

L. 112


INDICE

Premessa	pag.	4
Data di riferimento della stima e documenti vari utilizzati	pag.	6
Descrizione della fondazione	pag.	7
Notizie sui libri e registri fiscali e civili	pag.	9
Metodologie dell'accertamento e criteri di valutazione	pag.	9
Situazione patrimoniale di riferimento alla data del 30.11.22	pag.	10
Analisi delle singole poste di bilancio	pag.	12
Situazione patrimoniale di riferimento rettificata alla data del 30.11.22	pag.	15
Scelta del metodo di valutazione	pag.	16
Sintesi finale	pag.	23

Relazione giurata di stima del patrimonio sociale della fondazione

"Fondazione ERIS ONLUS"

con sede in Milano Via Giovanni Ventura 4



Perizia redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 4 del D. Lgs 117/2017,

Circolare n.9 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 aprile 2022

La sottoscritta Sara Auguadro, amministratore delegato di Re. & Vi. Srl, Sede Legale Via M. Anzi, 8 22100 Como - REA Como n. 308674 – C.F. e Part. Iva 03331060131 Iscritta con Decreto del 3/02/2012 (G.U. 4^a Serie Speciale, n. 11 del 10/02/2012) al n. 165.255 nel Registro dei Revisori Contabili, incaricata dalla **"FONDAZIONE ERIS ONLUS"**, con sede Milano, Via Ventura Giovanni 4, Codice Fiscale 97128820152, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia in data 14 novembre 2013 al n. 2614, ed iscritta all'Anagrafe delle Onlus della Lombardia nella sezione assistenza sociale socio- sanitaria in persona del suo legale rappresentante Bernasconi Antonio per redigere una relazione di stima avente per oggetto l'attestazione del patrimonio minimo ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del D.Lgs 117/2017 della fondazione alla data del 30 novembre 2022. In esecuzione dell'incarico ricevuto, dopo aver provveduto alla ricognizione dei beni, dei documenti contabili ed amministrativi della fondazione, presenta la seguente relazione di stima.

Sara Auguadro
A. Bernasconi

L. 112

PREMESSA

la presente relazione di stima viene redatta ed asseverata ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D.Lgs 117/2017, Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, d'ora in avanti CTS), nel disciplinare l'acquisto della personalità giuridica delle associazioni e fondazioni del Terzo settore mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ha opportunamente provveduto a predeterminare normativamente, in termini meramente quantitativi, la consistenza patrimoniale minima richiesta a tal fine, così superando per gli ETS la discrezionalità dell'autorità amministrativa nella valutazione dell'adeguatezza del patrimonio al raggiungimento dello scopo.

Detta predeterminazione legale (art. 22, comma 4, CTS) individua la misura minima del patrimonio richiesto per l'ottenimento della personalità giuridica in euro 15.000 per le associazioni ed in euro 30.000 per le fondazioni del terzo settore.

A norma dell'art. 22 CTS, detto patrimonio minimo potrà essere costituito da "una somma liquida e disponibile" ovvero "da beni diversi dal denaro", nel qual caso il relativo valore risulterà da una relazione giurata redatta da un revisore legale o da una società di revisione, da allegarsi all'atto costitutivo.

L'esistenza del patrimonio minimo indicato al comma 4 dell'art. 22 CTS costituisce oggetto di necessaria verifica da parte del notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo dell'ente, unitamente a quella relativa alla sussistenza delle (altre) condizioni previste dalla legge, nell'ambito del potere/dovere del pubblico ufficiale di depositare il medesimo atto presso il competente ufficio RUNTS entro i venti giorni successivi alla stipula, richiedendo l'iscrizione dell'ente (alla quale consegue la personalità giuridica).

In attuazione di specifico mandato contenuto nell'art. 53 CTS, con decreto 15 settembre 2020, n. 106 (nel prosieguo: decreto RUNTS), il Ministro del Lavoro e delle Politiche so-


ciali ha provveduto a disciplinare le procedure di iscrizione degli enti nel RUNTS e le regole per la tenuta e conservazione del registro stesso.

In particolare, con riferimento al patrimonio minimo degli ETS con personalità giuridica, l'art. 16 del decreto RUNTS, dedicato all'iscrizione degli enti di nuova costituzione con l'intervento del notaio, prevede (comma 2) che "dall'istanza presentata e dalla documentazione allegata devono risultare l'attestazione della sussistenza del patrimonio minimo, in conformità all'art. 22, comma 4, del Codice" e che devono essere specificati "entità e composizione" dello stesso. Inoltre, quando il patrimonio sia costituito in denaro, si precisa che "la sua sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del notaio", il quale in tal caso provvederà al versamento della stessa al legale rappresentante dell'ente dopo la sua iscrizione nel RUNTS.

Quanto al caso in cui il patrimonio iniziale venga costituito mediante apporto di beni diversi dal denaro, il decreto RUNTS richiede (art. 16, comma 2) che "il valore, la composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità sono comprovati ai sensi del citato art. 22, comma 4, del Codice", quindi mediante relazione giurata.


I successivi artt. 17 e 18 del medesimo decreto disciplinano, rispettivamente, il caso dell'iscrizione nel Registro degli enti già dotati di personalità giuridica e quello dell'ottenimento (mediante detta iscrizione) della personalità giuridica da parte di ETS che ne siano privi, o di associazioni non riconosciute prive sia della personalità giuridica che della qualifica di ETS: in ciascuna di tali fattispecie, mancando una disciplina specifica per la verifica del patrimonio minimo, "si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16".

In sostanza, il decreto RUNTS appare innovativo rispetto al CTS, "arricchendo" la disciplina legale sia (i) sul piano del contenuto della relazione giurata riguardo ai beni diversi



Handwritten signature: Anna Dequino
Handwritten signature: Raffaele

dal denaro apportati all'ente, in merito alla quale il CTS si limita a prevedere che dalla stessa debba risultare il loro valore, mentre il decreto richiede di specificarne la composizione e le caratteristiche di liquidità e disponibilità, che (ii) riguardo alla richiesta di una specifica "attestazione della sussistenza del patrimonio", che deve risultare dall'istanza o dalla documentazione ad essa allegata.



Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare n. 9 del 21 aprile 20229, secondo la quale compete sempre al notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo la verifica della sussistenza del patrimonio minimo: "gli esiti di detta verifica risulteranno da apposita attestazione espressa del notaio".

In realtà, detta affermazione, contenuta in un documento privo di portata normativa, parrebbe andare oltre il testo dell'art. 22 CTS, il quale si limita a prescrivere che al notaio compete la verifica

della sussistenza del patrimonio minimo, il cui esito positivo costituisce presupposto logico per la presentazione della richiesta di iscrizione dell'ente nel RUNTS, al pari dell'esito positivo della verifica riguardante la sussistenza delle condizioni previste dalla legge (in relazione alla quale ultima nessuna fonte normativa o regolamentare richiede una specifica attestazione). Considerato, peraltro, che la previsione di tale attestazione è contenuta nell'art. 16 del decreto RUNTS, dedicato all'iscrizione degli enti di nuova costituzione con l'intervento del notaio, appare coerente concludere nel senso della sua provenienza dal notaio.

Absolutamente condivisibile, poi, è la conseguente affermazione della citata circolare ministeriale, laddove (paragrafo 1) precisa che la suddetta attestazione "potrà essere parte integrante dell'atto depositato o consistere in un documento aggiuntivo, da allegare alla domanda di iscrizione", così smentendo l'idea che debba necessariamente trattarsi di uno specifico, autonomo, documento di fonte notarile; l'art. 16, comma 2, del de-


creto RUNTS, infatti, nel riferirsi alla documentazione allegata all'istanza di iscrizione non può che comprendervi, innanzitutto, l'atto costitutivo, il quale ben potrà contenere l'attestazione del notaio di aver verificato positivamente la sussistenza del patrimonio minimo.

Resta, pertanto, una libera ed insindacabile scelta operativa del notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo quella di attestare la sussistenza del patrimonio minimo nell'atto stesso, oppure in un separato documento allegato alla domanda di iscrizione al RUNTS.

Ciò vale, evidentemente ed a maggior ragione, anche con riferimento alle domande di iscrizione al RUNTS degli enti preesistenti, in ordine ai quali pure compete al notaio, che ha ricevuto il relativo verbale di deliberazione dell'organo competente, effettuare la verifica di sussistenza del minimo patrimoniale, attestandone l'esito positivo nel verbale medesimo o in separato documento allegato all'istanza di iscrizione.

Il quarto comma dell'art. 22 CTS, dopo aver determinato in via generale l'entità del patrimonio minimo per la costituzione di un ETS munito di personalità giuridica, prevede che il relativo apporto possa essere effettuato in denaro (mediante una "somma liquida e disponibile"), oppure con "beni diversi dal denaro".

Se l'apporto in denaro non richiede ulteriori specificazioni, in caso di patrimonio costituito mediante beni diversi "il loro valore deve risultare da una relazione giurata", da allegare all'atto costitutivo, "di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro". Il lessico dell'art. 22, comma 4, CTS è il medesimo dell'art. 2465 c.c., in relazione al conferimento di beni in natura (o di crediti) in una società a responsabilità limitata, per il che si richiede "la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro". Appare, quindi, evidente come l'attività richiesta al perito, cui sia affidata la redazione della relazione giurata sui beni diversi dal denaro da apportare all'ente di nuova costituzione, sia un'attività tipicamente



Augusto
Geoffrey
Anna

"valutativa", analoga a quella del perito che valuta i conferimenti in natura in sede di costituzione di una società di capitali. Anche in caso di apporto di beni diversi dal denaro, quindi, il notaio che riceve l'atto costitutivo potrà, dagli esiti della relazione giurata (la quale si concluderà con una valutazione complessiva di detti beni), verificare la sussistenza del patrimonio minimo richiesto dalla legge.

Con riguardo al caso dell'iscrizione al RUNTS di un ente già dotato di personalità giuridica (ottenuta mediante decreto prefettizio o del Presidente della Regione o della Provincia autonoma), l'art. 22, comma 1bis, CTS espressamente prevede che l'iscrizione avvenga "ai sensi delle disposizioni del presente articolo". Ciò postula anche la verifica della sussistenza del patrimonio minimo nella misura indicata dal comma 4 dello stesso articolo, trattandosi di un requisito essenziale per il conseguimento della qualifica di ETS, rispetto al quale non può considerarsi appagante il fatto che -in epoca precedente- l'adeguatezza del patrimonio allo scopo sia stata valutata in occasione del decreto di riconoscimento; tale inadeguatezza, a ben vedere, emerge indirettamente anche dalla nuova disciplina di tutela del patrimonio in relazione alle perdite oltre il terzo, introdotta dall'art. 22, comma 5, CTS, disciplina che porta ad affermare la necessità di verificare nel tempo il permanere del requisito patrimoniale minimo.

Nello stesso senso la citata Circolare ministeriale n. 9/2022, secondo la quale anche per gli enti preesistenti (già) muniti di personalità giuridica "deve ritenersi che la verifica notarile debba comprendere anche il requisito patrimoniale".


Il caso degli enti preesistenti, peraltro, non è perfettamente sovrapponibile a quello degli enti di nuova costituzione, in quanto lì siamo di fronte ad una situazione dinamica, avendo a che fare con enti il cui patrimonio sarà caratterizzato da poste attive e passive, soggette a mutazioni potenzialmente quotidiane. Ovviamente, la situazione sarà la medesima sia per gli enti già iscritti al RUNTS che intendano conseguire la personalità

giuridica, sia per gli enti privi della qualifica di ETS, che intendano conseguire contestualmente detta qualifica e la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro.

Appare evidente, con riferimento a tali situazioni, come lo scrutinio relativo alla sussistenza del requisito patrimoniale minimo non possa fondarsi sulla mera verifica della disponibilità di una somma di denaro "liquida e disponibile" almeno pari al limite minimo normativamente determinato, non potendo ciò far escludere "a priori l'esistenza di passività tali da ridurre, di fatto, la consistenza patrimoniale rappresentata da tale liquidità": occorre, invece, avere come riferimento l'intero patrimonio dell'ente, cioè il cd. "netto patrimoniale".

In relazione a ciò, si è ritenuto, in analogia con quanto prevede l'art. 42-bis c.c. (introdotto proprio dal d.lgs. n. 117/2017) riguardo alla trasformazione degli enti senza scopo di lucro, che l'attività di verifica sia "legittima se effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore a 120 giorni rispetto a quella della delibera portante la decisione di iscriversi al RUNTS".

- Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell'ente quale risulta dalle sue scritture contabili: sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 30.000. L'aggiornamento di detta perizia dovrà far riferimento a data non anteriore a 120 giorni, come chiarito dalla massima n. 3 del 27 ottobre 2020 del Consiglio Notarile di Milano e della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 aprile 2022, ovvero al 30 novembre 2022, può essere assunto, il valore del patrimonio netto della fondazione, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta dai soggetti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché



Augusta
Federico

Spa

nell'elenco dei revisori contabili e dei periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura;


- il valore periziato, ai sensi e per gli effetti della Legge sopra citata, è riferito all'intero patrimonio sociale e, pertanto, la presente perizia è volta alla determinazione dell'intero patrimonio della fondazione alla data del 30 novembre 2022.

DATA DI RIFERIMENTO DELLA STIMA E DOCUMENTI VARI UTILIZZATI

La data di riferimento per la valutazione del patrimonio netto della "Fondazione Eris Onlus" è stata fissata al **30 novembre 2022**, sulla base del bilancio infrannuale al 30 novembre 2022.

Con riferimento ai documenti amministrativo-contabili, al sottoscritto estimatore è stata messa a disposizione, in particolare, la seguente documentazione:

- i bilanci relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021, completi di verbale del consiglio di amministrazione portante la relazione delle attività, relativa approvazione;
- bilancio contabile al 31/12/2019, bilancio contabile al 31/12/2020, bilancio contabile al 31/12/2021 e bilancio infrannuale al 30/11/2022;
- i libri sociali;
- in merito alla gestione del personale risultano 31 dipendenti al 30 novembre 2022 e alla data della perizia 35;
- il registro dei beni ammortizzabili;
- l'ente è iscritto in CCIAA solo al REA dal 22/11/2013 al numero MI-2026721.




fare deposito
rechercher

DESCRIZIONE DELLA FONDAZIONE

Brevi cenni storici

La fondazione è stata costituita in data 24 giugno 2013 a rogito dott. Giuseppe Gallizia, Notaio in Milano a seguito della trasformazione dell'Associazione non riconosciuta RISVEGLI A.S.P.R.U. ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLE RISORSE UMANE ONLUS in FONDAZIONE ERIS ONLUS. La fondazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus della Lombardia nella sezione assistenza socia-



L. 112

NOTIZIE SUI LIBRI E REGISTRI FISCALI E CIVILI

La contabilità è tenuta in modo ordinato ed i registri istituiti risultano regolarmente tenuti o vidimati ove obbligatorio.

I libri sociali ed i registri fiscali, così come quelli istituiti ai fini previdenziali, risultano regolarmente tenuti o vidimati, ove obbligatorio, ed aggiornati nel rispetto delle vigenti norme di legge.

METODOLOGIE DELL'ACCERTAMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Si precisa preliminarmente che la fondazione oggetto di valutazione dispone di una organizzazione contabile adeguata alle sue dimensioni, dispone dei libri sociali previsti dalle vigenti norme di legge in materia civile, fiscale, del lavoro ed è gestita con supporti informatici.

L'ufficio amministrativo della fondazione ha fornito al sottoscritto la sopra riportata situazione patrimoniale al 30 novembre 2022, sulla cui base si è proceduto alla revisione delle poste in essa contenute, verificando preliminarmente il sistema contabile ed il piano dei conti, che sono stati ritenuti idonei all'analitica descrizione dei risultati sociali, sia sotto l'aspetto patrimoniale, sia dal punto di vista della determinazione del risultato d'esercizio.

Va rilevato, in via preliminare, che la determinazione del valore del patrimonio della fondazione si riferisce ad un ente funzionante e, pertanto, si è proceduti a determinare la valutazione dei singoli beni costituenti il patrimonio, al netto di eventuali passività anche potenziali.


SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO

ALLA DATA DEL 30 NOVEMBRE 2022

La situazione patrimoniale fornita dalla fondazione consiste nel bilancio infrannuale relativo all'esercizio chiuso al 30 novembre 2022 che, di fatto, rappresenta la situazione patrimoniale al 30 novembre 2022.

Le risultanze in essa esposte vengono di seguito sinteticamente riportate:

STATO PATRIMONIALE	
ATTIVO	
Immobilizzazioni Immateriali	21.180
Immobilizzazioni Materiali	53.631
Immobilizzazioni Finanziarie	178.581
Rimanenze	0
Crediti	124.730
Attività finanziarie non immobilizzate	0
Disponibilità liquide	669.493
Ratei e Risconti	0
TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE	1.047.615
PASSIVO E NETTO	
Patrimonio Netto	
Fondo di Dotazione	100.000
Riserve vincolate per dec.organi istituz.	100.000
Altre Riserve a patrimonio libero	99.092



Handwritten signature: Leo Scandola



Handwritten number: L.112

bilancio ecceda il valore di mercato, la svalutazione assume carattere automatico e prescinde, diversamente da quanto accade per le attività di corrispondente natura iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, da una valutazione degli amministratori in merito alla durevolezza della perdita di valore, quindi si recepisce il valore corrente.

La voce residuale nelle immobilizzazioni finanziarie riguarda:

- ✓ la partecipazione in Consorzio Libra soc. coop. euro 5.000;
- ✓ la partecipazione in Banca Etica soc. coop. euro 999;
- ✓ Crediti per premi versati per polizza assicurativa Eurovita Spa durata 2013/2028 euro 70.032

Si ritiene di confermare il valore vista la natura della voce.

Crediti verso clienti e altri crediti

I crediti riguardano:

crediti verso enti pubblici pari a 74.255 al netto del fondo svalutazione crediti 25.000 euro; contributi da ricevere pari a 42.238 euro e altri crediti 8.237; si ritiene di confermare i valori essendo crediti certi.

Attività finanziarie non immobilizzate

Sono pari a zero.

Disponibilità liquide

Si tratta di cassa contanti, carte prepagate al 30/11/2022 e da depositi bancari:

- BANCA PROSSIMA C/C 12605 2.217
- BANCA POPOLARE DI SONDRIO C/C 18437X40 9.184
- BANCA POPOLARE ETICA C/C 133357 54.127
- BANCO BPM C/C 8754 599.598,
- Cassa e carta prepagata euro 4.368;

ai fini della presente perizia vengono recepiti i valori emergenti dalla contabilità.

Ratei e risconti attivi

La voce è pari a zero

Elementi patrimoniali del passivo

Fondi per rischi ed oneri

E' pari a 100.000 euro e si ritiene di recepire il valore.

Fondo Trattamento di Fine Rapporto

E' pari ad euro 344.719, si ritiene di recepire il valore contabile.

Debiti verso soci

Non vi sono debiti verso soci.

Debiti verso banche

E' pari a 6.788 e riguarda un mutuo chirografario stipulato con BPM in data 13/02/2018 di euro 130.000 con scadenza 28/02/2023.

Ritenendo che i saldi contabili rappresentino il valore di presumibile esborso, lo scrivente ritiene di non dovere apportare alcuna rettifica.

Debiti verso fornitori

I debiti verso i fornitori ammontano ad Euro 138.546 di cui fatture da ricevere Euro 815.


Ritenendo che i saldi contabili rappresentino il valore di presumibile esborso, lo scrivente ritiene di non dovere apportare alcuna rettifica.

Debiti tributari

Si ritiene di confermare come corretto il valore contabile di Euro 20.296 relativo a ritenute d'acconto su compensi pagati a professionisti e su redditi di lavoro dipendente.

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale sono pari ad euro 26.465, lo



Handwritten signature: Federico

Handwritten mark: L. 112

scrivente ritiene di non dovere apportare alcuna rettifica.

Altri debiti

Sono pari a debiti verso c/retribuzioni dipendenti per euro 98.594, relative alle mensilità correnti da pagare e oneri differiti pari a 54.000, e altri debiti pari a 6.401, lo scrivente ritiene di non dovere apportare alcuna rettifica.

Ratei e risconti passivi

Sono pari a zero.


In sintesi:

Determinazione Patrimonio Netto Rettificato:		
Patrimonio Netto al 30/11/2022	A	305.806
<i>Fondo di dotazione</i>		100.000
<i>Riserve a patrimonio vincolato per dec.organi istit.</i>		100.000
<i>Riserve a patrimonio libero</i>		99.092
<i>Avanzi/Disavanzi portati a nuovo</i>		1
<i>avanzo esercizio</i>		6.713
Rettifiche in sede di perizia	B	24.814
Patrimonio Netto Rettificato al 30/11/2022	A+B	280.992


SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO RETTIFICATA

ALLA DATA DEL 30/11/2022

STATO PATRIMONIALE	
ATTIVO	



Immobilizzazioni Immateriali	0
Immobilizzazioni Materiali	53.631
Immobilizzazioni Finanziarie	174.947
Crediti	124.730
Attivo finanziarie non immobilizzate	0
Disponibilità liquide	669.493
Ratei e Risconti	0
TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE	1.022.801
PASSIVO E NETTO	
Patrimonio Netto	
Fondo di Dotazione	100.000
Riserve vincolate per dec.organi istituz.	100.000
Altre Riserve a patrimonio libero	99.092
Avanzi/Disavanzi portati a nuovo	1
avanzo di esercizio ante valutazione	6.713
Rettifiche	- 24.814
Totale Patrimonio Netto rettificato	280.992
Fondi per Rischi ed Oneri	100.000
Fondo Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	344.719
Debiti	297.090
Ratei e risconti	0



Handwritten signature and stamp:
 Anna...
 #cchena

TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE	1.022.801
RENDICONTO GESTIONALE:	
A) Ricavi, rendite e proventi da attività interesse generale	3.148.575
A) Costi e Oneri da attività interesse generale	3.141.861
Rettifiche in sede di perizia	-24.814
Disavanzo attività interesse generale	-18.100

LA SCELTA DEL METODO DI VALUTAZIONE

La scelta di un metodo o di una pluralità di metodi dipende, oltre che dalla disponibilità di informazioni, dall'attenta considerazione delle condizioni e circostanze proprie che caratterizzano la specifica fondazione nei suoi svolgimenti economici.


Riguardo poi a come applicare concretamente i criteri alla valutazione oggetto della presente relazione di stima, si può innanzitutto osservare che la prassi italiana tende a privilegiare, nella valutazione di aziende industriali, il criterio misto patrimoniale reddituale con stima autonoma del goodwill o del badwill, riservando agli altri metodi di valutazione funzioni di eventuale verifica e controllo dei valori determinati con l'adozione del predetto criterio, ma nel nostro caso siamo di fronte ad una fondazione che esercita in via prevalente l'attività di assistenza sociale, prestazioni socio-sanitarie beneficenza e solidarietà.

In linea generale le metodologie utilizzabili per la valutazione delle fondazioni del terzo settore, in merito alla verifica della consistenza patrimoniale ai sensi dell'articolo 22 del comma 4 del D.Lgs 117/2017 non si discostano da quelle applicabili per deter

minazione del valore economico di ogni altra impresa: come tali essi prendono a riferimento gli elementi quali/quantitativi tipici dell'operatività, dell'organizzazione, del portafoglio di attività, della struttura patrimoniale della capacità di generare flussi di reddito e finanziari della realtà oggetto di analisi. Pur essendo oggetto di interpretazione il metodo di valutazione della fondazione oggetto di perizia essendo un soggetto senza scopo di lucro e che incardina funzioni di utilità sociale tali per cui ha manifestato la volontà da parte dei soci di voler entrare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sembra corretto soffermarsi anche sugli aspetti tecnici concernenti le modalità di redazione della relazione per fornire alcune considerazioni. L'art. 22, co. 4 del Codice del Terzo Settore (d.Lgs 117/2017) richiede che il patrimonio minimo debba essere rappresentato da "una somma liquida e disponibile".

L'art. 16 del d.m. del 15 settembre 2020 dispone che nel caso di enti di nuova costituzione la sussistenza del patrimonio minimo, se costituito da denaro, "...deve risultare da apposita certificazione bancaria, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del notaio, ai sensi dell'articolo 1, co. 63, lettera b) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; mentre per gli enti già operativi, il richiamo della valutazione del patrimonio minimo appare riconducibile alla valutazione del patrimonio inteso come valore dato dalla differenza tra i valori dell'attivo e i valori del passivo in una logica di misurazione degli stessi elementi al loro valore corrente (attività - passività propriamente dette).

In questo contesto, può essere utile riferirsi alla Massima n. 5 del 12 gennaio 2021 del Consiglio notarile di Milano per la quale "con specifico riferimento alla verifica della sussistenza di detto patrimonio minimo, trattandosi di un ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia attive che passive, non è sufficiente che la disponibilità minima risulti da certificazione bancaria che attesti il de-



Handwritten signature
Handwritten signature


posito della somma di euro 30.000 presso un c/c intestato all'ente (o da deposito presso il conto dedicato del notaio), essendo invece necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale della fondazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza. Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell'ente quale risulta dalle sue scritture contabili. Del resto, lo stesso art. 22 Cts, nel disciplinare il caso in cui il patrimonio iniziale – in sede di costituzione – sia rappresentato "da beni diversi dal denaro", stabilisce che il loro valore debba risultare da una relazione giurata redatta da un revisore legale iscritto all'albo (o da società di revisione). Si tratta, quindi, di applicare il medesimo criterio di valutazione ad una "attività" già in essere, così come si farebbe per un'azienda operativa.

Sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 30.000".

La formulazione del testo sembra, in pratica, comportare, in termini tecnico-valutativi, la predisposizione di una relazione estimativa, articolata - utilizzando la terminologia propria della valutazione d'azienda - sui metodi patrimoniali.

Come riportato nella Fondazione Nazionale dei Commercialisti a marzo 2022 "nell'Analisi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DM 5 marzo 2020 e OIC 35 principio Contabile ETS", tutti gli elementi, seppur nella logica fornita dal legislatore e dal testo ministeriale, devono essere misurati indipendentemente dal loro grado di liquidità e disponibilità. Occorrerà, casomai, riportare gli elementi patrimoniali al loro valore di "monetizzazione", identificabile con il valore monetario ottenibile dalla dismissione degli elementi dell'attivo e al valore di estinzione degli elementi del passivo.

A questo punto, necessita esaminare quale sia la "basis of value" del perito estimato-




re. Considerato che si suppone che gli enti che sono oggetto di valutazione siano in fase operativa, sembra potersi scartare l'ipotesi della misurazione degli elementi al loro valore di liquidazione ordinaria o, tantomeno, di liquidazione forzata. La misurazione secondo una logica di liquidazione ordinaria potrebbe acquisire senso nel caso in cui la misurazione avesse, infatti, come ultima fase la cessazione dell'attività, mentre lo scopo della valutazione nel caso di specie è proprio quello di veder proseguire la gestione dell'ente nella sua nuova dimensione di Ets.

Gli elementi dell'attivo, quindi, dovrebbero fornire - come detto - una misura della loro monetizzazione per tramite dei valori di mercato. In molti casi, non sempre sarà possibile identificare un "valore di mercato" per gli enti in parola, considerato che taluni enti operano in condizioni non sempre rinvenibili in mercati attivi. Spetta al revisore identificare il valore a cui un soggetto terzo potrebbe rilevare lo stesso; in tal caso, anche il cosiddetto "valore negoziale equitativo", inteso come valore a cui un soggetto specifico acquisirebbe l'elemento in oggetto, può rappresentare un riferimento utile per l'identificazione della somma liquida e disponibile a cui tendere. Potrebbe risultare utile, ai fini della discussione, considerare se debba prendersi come riferimento il metodo patrimoniale semplice o il metodo patrimoniale complesso. La distinzione consiste, semplificando, nel considerare o meno gli intangibili e l'eventuale avviamento.

La data della relazione deve essere quanto più ravvicinata possibile alla data della richiesta di riconoscimento. A questo fine, la Massima n. 3 del Consiglio notarile di Milano individua nei 120 giorni antecedenti la data di delibera portante la decisione di iscriversi al Runts il termine oltre il quale non considerare adottabili i dati contabili come appropriati per esprimere il patrimonio minimo dell'ente.

In forza di ciò si è ritenuto opportuno adottare un approccio valutativo che comporti l'applicazione di una metodologia "patrimoniale". Il metodo patrimoniale presenta



Handwritten signature and vertical text:
Fedeconcorda
[Signature]

spiccate caratteristiche di obiettività (legata all'accertamento dei fatti e delle considerazioni storiche), di analiticità (in quanto spiega il significato del valore dell'ente in funzione dei vari elementi del patrimonio), e di generalità che lo rendono particolarmente valido qualora le finalità della valutazione siano connesse all'accertamento chiaro ed univoco di un valore conservativo che tuteli comunque gli interessi delle parti nonché dei terzi coinvolti direttamente o indirettamente. Il metodo patrimoniale può essere assunto quale unica informazione nel processo di valutazione di un ente solamente in quelle particolari fattispecie ove, per la natura tipica del settore in cui l'ente opera, è possibile attribuire in via dominante agli elementi patrimoniali la caratteristica di vettori principali nel processo di generazione del valore: per quanto precedentemente indicato dalla dottrina e dalla normativa prevista dalla Riforma del Terzo Settore si ritiene di fare ricorso al metodo patrimoniale nei processi di valutazione della fondazione oggetto di perizia valutativa ai fini del riconoscimento patrimoniale minimo ai sensi dell'articolo 22 c.4 del D.Lgs 117/2017.

Il metodo di valutazione adottato e i parametri utilizzati per la sua applicazione nel caso di specie sono descritti in dettaglio nel seguito.

La scelta del metodo principale

Il metodo prescelto dallo scrivente per la determinazione del valore economico del complesso associativo, in considerazione della specificità della combinazione economica oggetto di valutazione, è il "**metodo patrimoniale semplice**". La ragione della scelta di tale metodo rispetto agli altri sopra descritti e come già precedentemente illustrato deriva, oltre che dalle caratteristiche e dalla tipologia della fondazione oggetto di stima, dal fatto che:

a) la predetta metodologia è particolarmente adatta a tutte le situazioni in cui l'attivo patrimoniale è costituito da beni valutabili singolarmente e/o cedibili in modo separato

(Guatri-Bini, "Nuovo Trattato sulla valutazione delle aziende", ed Egea, 2009, pag.

134 ss. E Fondazione Nazionale dei Commercialisti marzo 2022) quali gli enti associativi che risultano operativi nel settore e patrimonializzati;

b) Il metodo prescelto è considerato nella prassi come un metodo valido per la stima di piccole e medi enti ;


c) La metodologia patrimoniale fa ampio ricorso ai criteri del costo che si fondono sull'ipotesi che un investitore razionale attribuisca ad un bene esistente un valore non superiore al suo costo di sostituzione (o di riproduzione);

d) Il procedimento in questione, infine, offre, sul piano pratico, una più diretta dimostrabilità ed analiticità della stima, che appare quindi più consona alla funzione cui è destinata la presente relazione.

Il sottoscritto perito, tenuto conto del settore di attività in cui la fondazione opera, nonché delle finalità della presente perizia, ha ritenuto opportuno utilizzare il cosiddetto "**metodo patrimoniale semplice**", metodo che si attaglia alle caratteristiche della fondazione oggetto di valutazione.

Il metodo patrimoniale semplice considera il patrimonio netto e, quindi, i vari elementi patrimoniali ad un valore opportunamente rettificato rispetto ai criteri contabili di valutazione utilizzati nella predisposizione del bilancio di esercizio. La valutazione della fondazione con il metodo patrimoniale è meno soggettiva di quella ottenuta con altri metodi: è minore sia il numero di ipotesi da assumere, sia le competenze soggettive per la valutazione. Non si deve procedere alla valutazione dei flussi di reddito o di cassa e di conseguenza si riduce l'incertezza sul risultato del processo di valutazione e si considera il valore degli *intangibles assets* solo se iscritti in bilancio e se potenzialmente cedibili autonomamente.

Tale metodo viene solitamente usato per gli enti con forte patrimonializzazione, cioè



[Handwritten signature]

aventi un elevato ammontare di attività immobilizzate.

La formula da applicarsi, utilizzando tale metodo, per la determinazione del valore dell'ente è la seguente:

$$V = K$$

Dove **V** è il valore dell'ente e **K** è il patrimonio Netto rettificato della fondazione.

PATRIMONIALE SEMPLICE

Con riferimento all'utilizzazione del presente metodo il sottoscritto perito ricorda che la formula da applicarsi per la determinazione del valore della fondazione è la seguente:

$$V = K$$

Dove **V** è il valore della fondazione e **K** è il patrimonio Netto rettificato della fondazione.

Nella valutazione Vi sono presenti i valori del bilancio infrannuale al 30/11/2022.

Si è proceduto quindi al calcolo del Capitale Economico come segue:

Determinazione Patrimonio Netto Rettificato:		
Patrimonio Netto al 30/11/2022	A	305.806
Fondo di dotazione		100.000
Riserve vincolate per dec.organi istituzionali		100.000
Riserve a patrimonio libero		99.092
Avanzi portati a nuovo		1
avanzo esercizio		6.713
Rettifiche in sede perizia	B	-24.814

Patrimonio Netto Rettificato al 30/11/2022

A+B

280.992

Ne consegue che la valutazione della fondazione sulla scorta del metodo di controllo risulta essere pari ad **Euro 280.992**.

SINTESI FINALE

Il valore del patrimonio netto della "Fondazione ERIS ONLUS" è stato oggetto di valutazione.

Per la valutazione della fondazione cui detto patrimonio si riferisce, è stato adottato:

METODO PATRIMONIALE SEMPLICE

Euro

280.992

Metodo ritenuto idoneo ad interpretare le specificità dell'attività svolta dalla fondazione.




Il sottoscritto ritiene, in conclusione, di determinare il valore complessivo alla data del 30 novembre 2022 attestando che il patrimonio della fondazione risulta superiore al valore minimo previsto dall'art. 22 del D.Lgs 117/ 2017.

Pertanto sulla base dei documenti contabili/patrimoniali aggiornati al 30/11/2022 e forniti in sede di perizia e coerentemente con l'art. 22, co. 1, del d.lgs. 117/2017, e dell'articolo 22 co.4 del medesimo decreto legislativo si attesta la verifica della sussistenza del patrimonio minimo pari ad euro 30.000, costituente il presupposto per l'iscrizione nel Runtis ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica.

Como, 24 marzo 2023

Per Re. & Vi. Srl

Dott. Sara Auguadro



N. 9443

Repertorio _____

VERBALE DI ASSEVERAZIONE

REPUBLICA ITALIANA

L'anno 2023 duemilaventitré ed il giorno 24 ventiquattro del mese di marzo, _____

in Como, nel mio studio in via Giuseppe Garibaldi n. 69, _____
davanti a me FEDERICA GIAZZI, notaio in Como, iscritto al Collegio
Notarile di Como, è presente: _____

Sara Auguadro, nata a Como il 24 novembre 1978, domiciliata per la
carica in Como, via Martino Anzi n. 8, per conto ed in rappresen-
ta della società di revisione "Re. & Vi. S.R.L.", con sede in Como, via
Martino Anzi n. 8, capitale euro 50.000 versato per euro 47.500, iscritta
al registro delle imprese di Como-Lecco, numero di iscrizione e codi-
ce fiscale 03331060131, nella sua qualità di amministratore delegato,
giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 ottobre 2020.
Comparsa della cui identità personale io notaio sono certo, la
quale mi presenta la relazione peritale che precede, chiedendo di
asseverarla con giuramento. _____

Aderendo alla richiesta io notaio ammonisco ai sensi di legge la
comparsa, la quale presta il giuramento di rito ripetendo innanzi a
me la formula: "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle
operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello
di far conoscere la verità". _____

Indi la relazione peritale viene sottoscritta in mia presenza e vista. _____

Questo atto, steso a mia cura e dattiloscritto da persona di mia fidu-
cia, io notaio ho letto alla comparsa che dichiara di approvarlo. —
Occupa un mezzo foglio per una facciata sin qui. _____

Federica Giuzzi

Federica Giuzzi



L. 112

Allegato "B" al N. 45143/24042 Rep.

STATUTO

Articolo 1

Costituzione - Durata

È costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE ERIS ETS"

con sede in Milano. Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti nel territorio della Regione Lombardia, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e disciplinato dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2 Scopi – Attività Istituzionali

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale del Dlgs 117/2017 e precisamente

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

La Fondazione si propone di realizzare per raggiungere i sopra detti scopi le seguenti attività:

1) l'attività primaria della Fondazione è rivolta alle attività socio-sanitarie aventi carattere locale, nazionale ed europeo e di cooperazione a favore di soggetti svantaggiati italiani e stranieri, minori ed adulti nell'ambito della prevenzione primaria, secondaria e terziaria;

2) secondariamente la Fondazione svolge l'attività consistenti in interventi e prestazioni sanitarie

3) inoltre la Fondazione svolge attività sociali anche in relazione ad iniziative di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

La Fondazione opera prioritariamente tramite la gestione di progetti, servizi ed attività sanitarie e socio sanitarie a carattere diurno e residenziale di riabilitazione, reinserimento sociale e prevenzione di ricadute sociali sia nei confronti di soggetti svantaggiati, sia di soggetti solventi e paganti.

Inoltre la Fondazione opera attraverso la progettazione, il coordinamento e la gestione di progetti e servizi educativi, assistenziali rivolgendo la propria

attività di natura sociale prioritariamente nei confronti di persone in svantaggio in ragione di condizioni sociali, economiche, culturali, di salute psicofisica ed a rischio di devianza.

La Fondazione svolge, secondariamente, anche attività di sviluppo di comunità e servizi per l'impiego e la formazione per soggetti a rischio di marginalizzazione, con particolare attenzione alla fascia dei migranti, donne, detenuti ed ex detenuti.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Articolo 3

Attività diverse

Nell'ambito delle attività volte al raggiungimento diretto dei propri scopi istituzionali, la Fondazione potrà tra l'altro, in modo accessorio e limitato promuovere attività socio sanitarie accessorie a quelle istituzionali di cui al precedente art. 2 quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di assistenza alla persona in generale, attività di supporto psicologico, psichiatrico e di coaching sociale, attività di badantato nei confronti dei riceventi le prestazioni istituzionali, attività di ricerca nel campo sanitario e socio sanitario con particolare riferimento allo studio delle devianze e delle dipendenze.

La Fondazione svolgerà anche le attività di sensibilizzazione al fine di sollecitare la partecipazione popolare, l'impegno civile e sociale dei cittadini per lo sviluppo delle risorse umane e l'avviamento alla soluzione dei problemi connessi al disagio e ai disturbi della personalità in generale ed in ogni età. Interviene, inoltre per lo sviluppo sociale e sostenibile delle comunità locali.

La Fondazione tutela e promuove i diritti delle minoranze e dei soggetti svantaggiati e dei loro familiari attraverso il dialogo con le istituzioni Pubbliche e private, favorendo un intervento delle stesse per la risoluzione diretta e lo sviluppo della tutela dei diritti dei soggetti svantaggiati;

La Fondazione organizza momenti di incontro e di sviluppo dell'inserimento sociale dei soggetti svantaggiati.

La Fondazione può erogare fondi a sostegno di progetti di assistenza diretta e della tutela dei diritti civili dei soggetti svantaggiati.

La Fondazione può stipulare ogni opportuno atto o contratto per la realizzazione delle attività istituzionali deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

La Fondazione può:

- a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti
- b) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- c) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle

iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

d) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione; attività di ricerca scientifica svolta direttamente dall'ente ovvero da essa affidata ad università, enti di formazione di alto valore;

svolgere, in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di ogni tipo, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo internet.

La Fondazione può partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

E' fatto ad ogni modo divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle che ai sensi del presente articolo sono sopra identificate quali secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ivi previste .

Nel pieno rispetto dei vincoli di quanto sopra previsto la Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle di natura marginale e promozionale, svolte occasionalmente quali attività strumentali da svolgersi in via connessa con quelli istituzionali.

La Fondazione inoltre può realizzare, ai sensi del D.Lgs. 117/17, apposite attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico,

La Fondazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale anche delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei fondatori e di terzi.

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri fondatori

La Fondazione, qualora se ne presentasse la necessità può, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Articolo 4

Patrimonio ed Entrate

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni apportati dai Fondatori
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione destinati ad incremento del patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquisiti a tale scopo secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Comitato Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dell'Unione Europea, dallo Stato, da

Enti territoriali o da altri enti pubblici.

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;

- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri enti pubblici non attribuiti a incremento del patrimonio;

- da contributi di qualsiasi forma concessi dai Fondatori che non siano espressamente destinati a incremento del patrimonio;

- dagli avanzi di gestione delle attività di interesse generale e delle attività svolte dalla Fondazione nei limiti e termini di cui al D.Lgs. n. 117/2017.

4.2 La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

4.3 Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

ARTICOLO 5

Organi

Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione

b) il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente;

c) il Comitato dei Fondatori

c) l'Organo di Controllo

d) il Revisore Legale dei Conti

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo che sia diversamente disposto.

ARTICOLO 6

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri nominati dal Comitato dei Fondatori e precisamente due saranno scelti dal Fondatore "Fondazione Enaip Lombardia" ed due dal Fondatore "Fondazione Ponzellini".

I membri scelti dai Fondatori nel Consiglio di Amministrazione restano in carica a vita, salvo dimissioni; in mancanza (morte/sopravvenuta incapacità) di uno o più di loro il Comitato dei Fondatori procede alla sua sostituzione.

ARTICOLO 7

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio di previsione e comunque ogniqualvolta il Presidente lo consideri necessario o su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

ARTICOLO 8

Poteri

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione che non siano attribuiti ad organi diversi dal presente statuto.

In particolare:

- redige gli obiettivi e i programmi della fondazione;
- nei limiti delle linee generali dell'attività della Fondazione stabilite dallo statuto, pianifica le attività della Fondazione e le proposte di linee strategiche di programma deliberando altresì l'erogazione dei fondi;
- delibera il bilancio consuntivo e il bilancio economico di previsione
- delibera l'adozione di regolamenti interni e procedure;
- delibera l'accettazione delle donazioni, dei lasciti testamentari, dei contributi e delle elargizioni, nonché degli acquisti ad altro titolo di beni e di ogni altra entità suscettibile di valutazione economica;
- delibera la nomina tramite cooptazione dei membri del Consiglio di Amministrazione in caso di decadenza di uno o più di essi per qualunque causa e/o motivo;
- nomina e revoca, in ogni tempo anche senza giusta causa, un Consigliere delegato attribuendogli poteri di gestione ordinaria;
- nomina, ove opportuno, il Direttore della Fondazione, determinandone natura, durata e qualifica del rapporto;
- delibera eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della fondazione ;
- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.-

ARTICOLO 9

Il Direttore della Fondazione

Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche al suo interno uno o più Direttori della Fondazione ai quali conferire la delega dei poteri di ordinaria gestione. I Direttori partecipano di diritto con funzione consultiva al Consiglio di Amministrazione.

I Direttori sovrintendono allo svolgimento delle attività della Fondazione per l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ne fissa le attribuzioni, i compensi e i poteri per l'esercizio dell'attività ordinaria per l'attuazione dei programmi di attività, e di ogni altra iniziativa volta al conseguimento degli scopi in coerenza con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Ai Direttori oltre al rimborso delle spese può essere corrisposto un onorario annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione. L'incarico di Direttori della Fondazione non è incompatibile con lo status di membro del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10

Presidente

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale e processuale della Fondazione e può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno e può essere rieletto.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente se nominato.

Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ARTICOLO 11

Comitato dei Fondatori

Il Comitato dei Fondatori è formato inizialmente dai Fondatori, (Fondazione Enaip Lombardia e Fondazione Ponzellini).

Il Comitato dei Fondatori è il custode ed il garante delle finalità istituzionali della Fondazione.

Al medesimo spettano le seguenti competenze:

a) nominare il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo.

b) ratificare le deliberazioni di modifica di statuto e quelle che determinano lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio

Può eleggere nel suo seno un Presidente.

ARTICOLO 12

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è obbligatoriamente previsto e viene nominato dal Comitato dei Fondatori.

L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti scelti fra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali o in possesso dei requisiti previsti dal Dlgs 39/2010 articolo 1 comma 2 lettera n).

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nel suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo legale dei conti nel caso in cui almeno un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro e qualora la Revisione Legale dei Conti non sia attribuita al Revisore Legale dei Conti a norma del successivo articolo 14..

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D,Lgs 117/17, nonché attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/17.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo in caso di gravi irregolarità degli amministratori può procedere con la denuncia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 C.C..

In presenza della denuncia di fatti censurabili da parte di almeno uno dei Fondatori l'Organo di Controllo procede ai sensi dell'art. 2408 C.C..

Per quanto occorrer possa si applica la normativa prevista dal Dlgs 27 gennaio 2010 n. 39 che ha recepito la Direttiva comunitaria n. 4372006.

ARTICOLO 13

Revisore Legale dei Conti

Il Revisore Legale dei Conti è nominato dai Fondatori quando ne ricorrono i requisiti previsti dalla legge .

Il Revisore Legale dei Conti, persona fisica o società di revisione, è scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Il Revisore Legale dei Conti esercita la Revisione Legale dei Conti prevista dalla legge in relazione al Bilancio d'esercizio consuntivo, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina la proposta di bilancio preventivo, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

ARTICOLO 14

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tale termine, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile dell'anno successivo approva il bilancio consuntivo d'esercizio. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio, formato da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere trasmesso a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti, ove nominato, come previsto dal Dlgs 27 gennaio 2010 n. 39 .

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.

Copia del bilancio consuntivo d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata presso la sede della Fondazione nei quindici giorni anteriori al riunione del Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio consuntivo.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, anche a Fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione

Al momento dell'estinzione o scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo ottenimento del parere previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/17 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

La Fondazione si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle diverse previste dal presente statuto

ARTICOLO 15

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio

verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste ai precedenti articoli 8 e 11.

Nel caso si addivenisse per qualunque motivo alla liquidazione della Fondazione, I Fondatori nomineranno uno o più liquidatori che potranno essere scelti anche fra i membri del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge e quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 s.m.i..

F.to ANTONIO BERNASCONI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale